

Conferenza stampa del 19 luglio 2008

Inizia nel 1989 il lungo iter per regolamentare il regime fiscale delle contrade senesi
Regime fiscale delle Contrade: venti anni di battaglie parlamentari

Ripercorriamo la vicenda relativa all'esenzione dell'imposta sul reddito delle Contrade e delle Società di Contrada di Siena evidenziandone le tappe principali.

○ **LE PROPOSTE DI LEGGE**

Il primo strumento utilizzato per cercare regolamentare il regime fiscale delle contrade è stato quello della presentazione di proposte di legge *ad hoc* finalizzate esclusivamente al contesto cittadino senese.

1989 – PDL MONACI Il problema di definire il regime fiscale per le attività istituzionali delle Contrade e delle Società di Contrada viene affrontato per la prima volta nella proposta di legge presentata nel novembre 1989, nel corso della X° Legislatura, dall'allora deputato della Democrazia Cristiana Alberto Monaci. Questa proposta di legge (AC 430 "Benefici fiscali delle contrade storiche di Siena e dei relativi organismi associativi") oltre ad esentare dall'imposta sul reddito "le storiche contrade di Siena individuate dal bando del 13 settembre 1729", concedeva alcuni benefici fiscali relativi a donazioni e beni immobili. Tali provvedimenti venivano allargati anche "agli organismi collaterali" quali "le società di contrada". La proposta di legge era motivata dalla necessità di "costituire un atto di riconoscimento e di giustizia nei confronti delle libere aggregazioni di popolo che affondano le loro radici in antica tradizione ricca di significati religiosi e civili e che conservano intatta una rigorosa volontà di partecipazione alla res pubblica". La Proposta di legge fu assegnata alle Commissioni competenti ma l'iter legislativo non fece registrare passaggi successivi.

2004 – PDL VIGNI - DE GENNARO VOLONTE' - MIGLIORI Nel corso della XIV° legislatura, e più precisamente l'8 novembre 2004, il deputato senese dei Democratici di Sinistra Fabrizio Vigni presentò una nuova proposta di legge. La relazione del provvedimento richiamando "il regolamento comunale approvato il 18 ottobre 1905" si proponeva di equiparare di fatto la personalità giuridica delle Contrade all'Amministrazione comunale di Siena, in virtù del ruolo svolto nel tessuto cittadino e per la tradizione consolidata in otto secoli di storia. La Pdl (AC 5406 "Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 marzo 1976, n. 75, in materia di non

assoggettabilità all'imposta sul reddito delle contrade storiche e delle associazioni di contrada"), viene affiancata da proposte di leggi concorrenti, presentate nel corso della stessa legislatura, dai deputati Udc **Carmine De Gennaro e Luca Volontè** (AC 6156 "Legge speciale per le storiche contrade di Siena – Presentata il 27 ottobre 2005) e dal deputato **Riccardo Migliori** di Alleanza Nazionale (AC 6075 "Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le storiche contrade di Siena e per le attività delle società di contrada – Presentata il 13 settembre 2005). La Commissione Finanze della Camera avvia l'esame il 19 ottobre 2005 che si conclude il 30 novembre 2005 pervenendo ad un testo unificato. Sarà il termine delle Legislatura nell'aprile del 2006 ad impedire che il provvedimento possa arrivare all'esame dell'Aula di Montecitorio per poi affrontare la seconda lettura del Senato. Da ricordare che l'8 novembre 2005 in Commissione Finanze della Camera ha luogo l'audizione del Sindaco di Siena e del Magistrato delle Contrade.

2006 – PDL CECCUZZI Il 4 maggio 2006, nella XV° legislatura il deputato de L'Ulivo Franco Ceccuzzi ha presentato la proposta di legge "Disposizioni in materia di esenzione delle Contrade storiche e delle "società di contrada" di Siena dall'imposta sul reddito delle società" (AC 424). La Pdl viene assegnata alla Commissione Finanze, due anni dopo il provvedimento decade con il termine anticipato della legislatura.

○ LA LEGGE FINANZIARIA 2007

Si è dovuto prendere atto con realismo della oggettiva difficoltà nel far approvare una proposta di legge di iniziativa parlamentare, dal momento che, da molte legislature, le Camere esaminano, pressoché esclusivamente, atti del governo e che, sempre da alcune legislature, i governi che si sono succeduti, i regolamenti e la prassi hanno costruito nel tempo argini sempre più alti per arrestare norme a preminente interesse locale che in varie forme (emendamenti o proposte di legge) venissero introdotte nei provvedimenti ed in particolare nel corso sessione di bilancio. Nel contempo le leggi finanziarie sono divenute gli unici provvedimenti che intervengono su una pluralità di settori, tanto da consentire di lavorare per l'inserimento di norme a carattere di urgenza per le quali non sussistano alternative altrettanto tempestive. L'attività parlamentare si è pertanto focalizzata sull'obiettivo prioritario di regolamentare subito il regime fiscale delle contrade attraverso provvedimenti di carattere generale. Ideare quindi, una norma quadro che, per quanto neutra e garantista nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari, aderisca il più possibile alle caratteristiche della Festa senese. E' in questa direzione che viene approvato il 15 novembre 2006 un

emendamento, presentato dal deputato Franco Ceccuzzi, alla Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che equipara le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società. Sarà il Ministero delle Finanze ad individuare con proprio decreto i soggetti. Questo provvedimento viene sancito dai commi 185 e 186 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria, approvata il 27 dicembre 2006:

1) L'articolo 1 comma 185 della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, numero 296 dispone che a decorrere dal primo gennaio 2007 le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sulle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600 e successive modificazioni;

2) L'articolo 1 comma 186 della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006 numero 296 ha demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate all'articolo 1, comma 185, della medesima legge numero 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro;

○ **2007: LA RISOLUZIONE IN COMMISSIONE FINANZE**

L'approvazione della Legge è soltanto il primo, importante, passo per ottenere l'esenzione fiscale delle Contrade e delle Società di contrada. Il 15 maggio 2007 viene infatti approvata all'unanimità dalla Commissione Finanze della Camera una risoluzione, presentata da Franco Ceccuzzi e dal Presidente di Commissione Paolo Del Mese, che impegna il governo ad emanare entro 30 giorni il decreto previsto dalla Finanziaria 2007 a favore delle associazioni storiche dando priorità a quelle manifestazioni di indiscutibile valore culturale ed antropologico la cui notorietà abbia una valenza internazionale e che affondino le radici nella storia delle proprie comunità con una continuità di svolgimento che le ha viste riproporsi, senza interruzioni, dal Medio Evo. Per la prima volta quindi il nome delle Contrade viene accostato con forza alle

agevolazioni disposte dalla legge e il Palio di Siena indicato tra i parametri di riferimento per la scelta dei soggetti beneficiari. Il testo di questo atto parlamentare, per quanto non abbia efficacia di legge rimane uno degli atti più importanti di questi 20 anni perché descrive con rigore storico le origini, le finalità delle storiche contrade di Siena ed il loro legame inscindibile con la città ed il Palio. La risoluzione era stata preceduta, nel marzo dello stesso anno, da un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, presentata da Franco Ceccuzzi, che richiedeva al governo notizie certe su tempi di emanazione del decreto previsto dalla Finanziaria e sui criteri utilizzati per la definizione dei soggetti beneficiari.

○ **2007: IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE**

Il 12 dicembre 2007 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 288, il decreto 8 novembre 2007 con il quale il Ministero delle Finanze adotta il "Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 delle Legge 27 dicembre 2006, numero 296".

Il regolamento per recepire le disposizioni della Finanziaria dello scorso anno si richiama ai principi presenti nella risoluzione approvata nel mese di maggio 2007 dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. La risoluzione indicava infatti di "agevolare quegli enti senza fini di lucro che hanno sempre svolto un'attività preposta alla salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della rispettiva comunità cittadina".

Il regolamento è suddiviso in cinque articoli. Il primo articolo prende in esame i requisiti e la modalità per la presentazione della domanda annuale di richiesta dei benefici fiscali che dovrà essere consegnata all'Agenzia delle Entrate nel periodo che va dal 20 luglio al 20 settembre. Il secondo articolo definisce i criteri per l'ammissione ai benefici dando priorità ai "soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o che partecipano in modo continuativo a manifestazioni" ed "alle manifestazioni di più antica istituzione, rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistiche e culturali di una determinata realtà territoriale". Il terzo articolo del regolamento individua nell'Agenzia delle Entrate l'ente preposto per la verifica dei requisiti formali e stabilisce che sarà il Ministero delle Finanze, tramite un apposito decreto annuale, ad individuare i soggetti beneficiari. Il quarto articolo indica poi che tali soggetti saranno esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili mentre il quinto articolo stabilisce, nelle disposizioni transitorie, che per gli anni 2007 e 2008 è prevista la presentazione di una unica istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

○ **2007: IL MODELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il 27 dicembre 2007, ad un anno esatto dall'approvazione della Legge Finanziaria 2007, viene pubblicato nel numero 299 della Gazzetta Ufficiale il "il modello di domanda per l'ammissione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro" approvato il 14 dicembre dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (protocollo numero 2007/190336). L'articolo 4 di questo modello specifica le modalità di presentazione della domanda fissando la data ultima entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008.

○ **2008: IL DECRETO MINISTERIALE DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Il 18 luglio 2008, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, viene pubblicata nel numero 166 della Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con l'elenco dei soggetti beneficiari. Le Contrade di Siena e le Società di contrada vengono esentati dall'imposta sul reddito delle società. Nello specifico le Contrade sono posizionate nelle prime 17 posizioni dell'elenco mentre le società di contrada, istituite recentemente ed in anni differenti, sono comunque dislocate in posizioni di primo piano. Si conclude felicemente una vicenda che si è protratta per circa 20 anni.

○ **2008: LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE CECCUZZI**

A settembre, con la ripresa dell'attività parlamentare sarà importante lavorare per migliorare il funzionamento della legge al fine di superare i limiti che sono evidenziati in sede di prima applicazione. Una valida alternativa a questa procedura potrà essere rappresentata dal rifinanziamento della Legge Speciale per Siena, ripresentata da Franco Ceccuzzi nella XVI° legislatura (Pdl 432 "Disposizioni per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e norme in favore delle Contrade storiche di Siena" – Presentata il 29 aprile 2008) che consentirebbe di scomputare gli oneri a carico dell'erario e di non sottoporre le Contrade e le Società di contrada al bando annuale.